



COMUNE DI SCHIO

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29/03/2021
Aggiornato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 75 del 29/11/2022 e n. _____
del ___/04/2023

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni.....	5
Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni. .	7
Articolo 4 Norme di riferimento.....	7
Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo.....	8
Articolo 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	10
Articolo 7 Istruttoria.....	11
Articolo 8 Conclusione del procedimento.....	12
Articolo 9 Rilascio della concessione o autorizzazione.....	12
Articolo 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	13
Articolo 11 Principali obblighi del concessionario.....	14
Articolo 12 Revoca e modifica. Rinuncia.....	14
Articolo 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	15
Articolo 14 Altre cause di decadenza.....	15
Articolo 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	16
Articolo 16 Subentro.....	16
Articolo 17 Rinnovo.....	17
Articolo 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	18
Articolo 19 Esposizioni pubblicitarie vietate.....	18
Articolo 20 Preinsegne di esercizio.....	19

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 21 Oggetto del canone.....	20
Articolo 22 Ambito di applicazione del canone.....	20
Articolo 23 Soggetto passivo.....	21
Articolo 24 Soggetto attivo.....	21
Articolo 25 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone.....	22
Articolo 26 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	22
Articolo 27 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	23
Articolo 28 Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....	25
Articolo 29 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità.....	25
Articolo 30 Riduzioni e Maggiorazioni.....	27
Articolo 31 Esenzioni.....	29
Articolo 32 Termini per il versamento del canone.....	31
Articolo 33 Agevolazioni, riduzioni e differimento dei termini di pagamento per situazioni eccezionali.....	32
Articolo 34 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	33
Articolo 35 Sanzioni ed interessi.....	34
Articolo 36 Rateazioni.....	35
Articolo 37 Rimborsi.....	35
Articolo 38 Mercati.....	35
Articolo 39 Contenzioso.....	35
Articolo 40 Trattamento dei dati personali.....	35

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41 Gestione del servizio.....	36
Articolo 42 Impianti di proprietà' del Comune. Superfici.....	36
Articolo 43 Canone sul servizio affissioni.....	36
Articolo 44 Tariffe e maggiorazioni.....	37
Articolo 45 Riduzione del canone.....	37
Articolo 46 Esenzioni dal canone.....	37
Articolo 47 Numerazione impianti.....	38
Articolo 48 Modalità per il servizio affissioni.....	38
Articolo 49 Vigilanza sanzioni amministrative.....	39

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 Norme transitorie e finali.....	40
---	----

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito "canone", così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Schio nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di autorizzazione per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari in spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 10/02/1999, n. 11, e s.m.i., nel Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 05/12/1994, n. 222, e s.m.i., e nei provvedimenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei relativi atti di concessione e autorizzazione, nonché le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, ad eccezione di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di riscossione.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti o alterazione dei

luoghi o degli spazi, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprasuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nei centri abitati, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Codice Civico. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Piano comunale del commercio su aree pubbliche vigente.
10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria. A tutti gli effetti di

legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 05/12/1994, n. 222, e s.m.i., fino all'approvazione del nuovo Piano generale degli impianti, dove saranno individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Nello stesso modo sono definiti il numero massimo di impianti pubblicitari o la relativa superficie, nonché il numero o la relativa superficie degli impianti destinati alle affissioni, sia di natura economica che di comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

3. Le relative norme si applicano in quanto compatibili e non derogate dal presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente e la ragione o denominazione sociale dell'azienda, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/200 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a)** i dati anagrafici del richiedente e la ragione o denominazione sociale dell'azienda, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b)** l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c)** la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d)** il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e)** la ragione per la quale è richiesta;
 - f)** la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g)** l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h)** l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i)** in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e la concessione all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione dell'esposizione pubblicitaria da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, con il pagamento del canone dovuto, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari quando sostano nel territorio comunale senza che sia stata occultata la superficie espositiva, salve le pause di servizio;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - f) le targhe professionali con dimensioni non superiori a cm 30x30, salvo quelle collocate su fabbricati soggetti a particolari vincoli, per le quali è sempre necessaria l'autorizzazione;
 - g) la pubblicità temporanea su cantieri con dimensioni non superiori a cm 200x100, purché di durata non superiore ai 12 mesi e relativa alle ditte operanti nel cantiere;
 - h) i cartelli di vendita e affitto collocati sugli immobili interessati, purché con dimensioni non superiori a cm 100x50, purché di durata non superiore ai 12 mesi.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, della durata dell'esposizione o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

2. In assenza di un termine specifico presente nei Regolamenti sopra indicati, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
3. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 **Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, può essere applicata un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un minimo di € 50.
7. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 100,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 15 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione del bene pubblico.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 21 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 21 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Il mancato pagamento in tempo utile del canone comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente articolo 7.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
6. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono sempre soggette alle disposizioni del presente regolamento anche nel caso di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

7. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.
8. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai precedenti articoli 5, 6 e 7. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda

necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone già versato e del deposito cauzionale, salvo quanto previsto dall'articolo 7.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui al successivo articolo 35, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare poiché considerate abusive, con applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;

e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 10 giorni dalla data del rilascio;

f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

g) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

h) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;

i) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche destinate ai mercati.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione, nonché la conferma degli elementi di cui all'articolo 5. Lo

stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con occupazioni o esposizioni pubblicitarie.

3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti, con l'obbligo a carico del subentrante di presentare una nuova domanda di concessione o autorizzazione e la contestuale rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie ancora in essere che, in caso contrario, sono da considerare abusive.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può chiederne il rinnovo. Per le occupazioni o esposizioni permanenti (annuali), la richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della relativa concessione o autorizzazione. Il rinnovo è subordinato alla verifica del regolare pagamento del canone.
2. La domanda di rinnovo rivolta al Comune, viene presentata con modalità semplificate rispetto a quelle previste dall'articolo 5 del regolamento, sempre che non intervengano variazioni rispetto alle superfici occupate o agli impianti installati. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di una concessione o autorizzazione costituisce sempre, per le occupazioni o esposizioni temporanee, una nuova concessione o autorizzazione, mentre, ai soli fini della determinazione del canone, per le occupazioni o esposizioni permanenti (annuali), il rinnovo non costituisce una nuova concessione o autorizzazione per l'anno in corso.
5. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante

interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare la metà della durata originariamente concessa.

6. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 giorni prima del termine dell'occupazione o esposizione e costituisce sempre una nuova concessione o autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, il periodo di proroga non viene sommato al periodo precedente e non può mai dare corso a rimborso del canone già versato.

Articolo 18 **Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni**

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

Articolo 19 **Esposizioni pubblicitarie vietate**

1. Fino all'approvazione del nuovo Piano generale degli impianti, di cui all'articolo 1, comma 821 — lettera c) della Legge n° 160/2019, si applicano i divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità e le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 05/12/1994, n. 222, e s.m.i..

Articolo 20

Preinsegne di esercizio

1. Non vengono rilasciate autorizzazioni per preinsegne di esercizio all'interno del centro storico.
2. Le preinsegne sono autorizzate al di fuori dei centri storici con posizionamento solo all'inizio della via dove l'impresa ha la sede o l'unità locale, con il limite di una preinsegna per ogni direttrice di marcia.
3. Le preinsegne possono essere dotate di loghi aziendali.
4. Al di fuori delle zone industriali ed artigianali, nuove autorizzazioni per l'installazione di preinsegne sono rilasciate solamente a completamento di impianti già esistenti (n° 6 per impianto) e con il limite di una preinsegna per ogni direttrice di marcia.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 21

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 22

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà soggetta al canone per l'occupazione di suolo pubblico solamente quando l'importo del canone per l'occupazione, calcolato

sull'intera superficie di occupazione, superi l'importo del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 23

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 24

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Schio
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa uno o più funzionari responsabili (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione degli atti di accertamento patrimoniale, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Schio ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio preposto al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il concessionario vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 25

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Schio alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 38.782 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui alla delibera del Consiglio comunale del 21/02/2005, n. 31, e relativi elaborati, di cui agli allegati 1) e 2) per le esposizioni pubblicitarie, e alla delibera della Giunta comunale del 05/12/2014, n. 355, e relativi elaborati, di cui agli allegati 3), 4) e 5) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 26

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 27

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo, che insistono su aree pubbliche con occupazioni già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Sono escluse dalle previsioni del presente Regolamento le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi che siano oggetto della concessione prevista dal progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro cittadino. Per le suddette occupazioni si applicano le prescrizioni e le specifiche modalità di applicazione del canone patrimoniale stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale del 16/04/2013, n. 88.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
5. La pubblicità per conto altrui effettuata con veicoli, rimorchi o carrelli appendice, muniti di apposite attrezzature o impianti, fissi e non immediatamente rimovibili, o anche mediante il rivestimento dei mezzi suddetti con teloni pubblicitari, è definita "pubblicità temporanea con autopubblicitarie o veicoli speciali (camion vela)". La pubblicità effettuata con la sosta dei suddetti veicoli speciali, sia su spazi ed aree pubbliche che su aree private, purché visibile da spazi ed aree pubbliche, è

assimilata alla pubblicità temporanea effettuata su impianti fissi, quando sostano nel territorio comunale senza che sia stata occultata la superficie espositiva, salve le pause di servizio.

6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera e alle percentuali di riduzione o maggiorazione previste nel successivo articolo 30 per il tipo di occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento

dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,13 al metro quadrato per giorno.

12. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,13 al metro quadrato per giorno.
13. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
14. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00

Articolo 28

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone (categorie) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato negli allegati 1) e 2); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato negli allegati 3), 4) e 5); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 29

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 28, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione:
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1 70x100
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1 > 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2 70x100
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2 > 1 MQ
MAGGIORAZIONE PER AFFISSIONI URGENTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 28, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione come riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione:
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI DEI PUBBLICI ESERCIZI
EDICOLE, CHIOSCHI E SIMILI
ATTIVITA' EDILZIA

BANCHI DI COMMERCianti AMBULANTI
VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
AREE DI VENDITA INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
POSA E MANUTENZIONE RETI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DEPOSITI TEMPORANEI DI MATERIALI
SOSTE PER CARICO E SCARICO AUTORIZZATO
AREE RISERVATE A PRATICHE DI SCUOLA GUIDA
MANUTENZIONE VERDE DA PARTE DI IMPRESE
CASSONI DI RACCOLTA PER SCOPI UMANITARI

Articolo 30 Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a)** Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, finalizzate a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o all'indicazione del luogo nel quale viene esercitata l'attività, è prevista una riduzione del 50%;
 - b)** Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, loro Consorzi o Unioni è prevista una riduzione del 50%;
 - c)** Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al 1° comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione o sponsorizzazione delle manifestazione stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi nell'esercizio di una attività economica, si applica la tariffa prevista senza alcuna riduzione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a)** per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - b)** per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 40%; le frazioni di ora si computano come un'ora intera;

- c)** per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 30% e la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione;
 - d)** per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50% e la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione;
 - e)** per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f)** per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - g)** per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 25%;
 - h)** per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, compresa la sosta degli automezzi necessari all'attività, e per il deposito di materiali o attrezzature di cantiere si applica una riduzione del 50%;
 - i)** per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - j)** per le occupazioni temporanee, di durata superiore ai 15 minuti, finalizzate al carico e scarico di merci o materiali effettuate al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati, si applica una riduzione del 50%;
 - k)** per le occupazioni temporanee necessarie all'espletamento di tirocini ed esami da parte di agenzie di scuola guida si applica una riduzione del 90%;
 - l)** per le occupazioni temporanee finalizzate alla manutenzione del verde effettuate dalle imprese agricole si applica una riduzione del 50%;
 - m)** per le occupazioni temporanee con cassoni/container destinati alla raccolta di beni per scopi benefici/umanitari si applica una riduzione dell'90%.
4. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente di cui ai precedenti punti, si fa riferimento non al criterio della frequenza di una occupazione sulla stessa o diversa area del territorio, bensì al criterio oggettivo della natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quindi, a titolo puramente esemplificativo, quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato le cui occupazioni sono oggetto di separato Regolamento, dalle imprese edili, dalle imprese di manutenzione del verde, dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, dalle agenzie di scuola guida.
5. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
6. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a)** Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b)** Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 31 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, oltre alle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 833, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, Comunità montane, Consigli di Quartiere, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d) le occupazioni di aree cimiteriali;

e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

f) i passi carrabili;

g) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap e, in generale, le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

h) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale, ad esclusione dello spazio occupato per l'attività di vendita o di somministrazione;

i) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;

j) occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Locale;

k) occupazioni effettuate in occasione di festività o iniziative con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili, ovvero nei casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;

l) occupazioni temporanee di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;

m) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le occupazioni con tende solari fisse o retrattili, sia poste a copertura dei balconi, sia installate a fronte di esercizi pubblici/commerciali, se prive di messaggi pubblicitari, altrimenti soggette all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari nei casi previsti;

n) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla Sezione II° del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, purché effettuate senza finalità commerciali;

- o)** le occupazioni temporanee da chiunque realizzate in occasione di manifestazioni che ottengono l'esplicita esenzione da parte della Giunta Comunale;
- p)** le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (taxi);
- q)** le occupazioni temporanee, di durata non superiore ai 15 minuti, determinate dalla sosta dei veicoli per l'effettuazione del carico e scarico delle merci o materiali fuori degli appositi spazi a ciò destinati;
- r)** le occupazioni temporanee per operazioni di trasloco;
- s)** le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, per l'attività dei mestieri girovaghi o artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- t)** le occupazioni temporanee per la manutenzione del verde eseguite direttamente da privati;
- u)** le occupazioni di spazi esterni alle strutture pubbliche, per il tempo e l'area necessari al parcheggio/deposito di mezzi e/o attrezzature del soggetto che realizza l'evento all'interno della struttura pubblica;
- v)** le occupazioni effettuate con dispositivi e i volumi finalizzati al risparmio energetico, purché adeguatamente comunicati e giustificati dalla normativa di settore;
- aa)** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- bb)** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- cc)** le insegne, le targhe e simili, di superficie non superiore al mezzo metro quadrato, apposte per l'individuazione della sede di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- dd)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- ee)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- ff)** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- gg)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

hh) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

ii) gli avvisi al pubblico:

- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
- riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di un metro quadrato;

jj) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali, loro Consorzi o Unioni;

kk) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento, di dimensioni non superiori al metro quadrato di superficie, salvo che le superficie non sia espressamente stabilita dalle disposizioni predette.

2. La non applicabilità del canone alle fattispecie di cui al comma precedente, non esclude l'applicazione, per talune delle fattispecie descritte, di canoni o tariffe di altra natura, per la medesima occupazione, previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Articolo 32

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso

la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone per occupazioni o esposizioni pubblicitarie non inferiori all'anno sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo o comunque inferiori all'anno, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e in ogni caso prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Qualora il canone dovuto per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee, risulti superiore a euro 1.500,00, lo stesso può essere ripartito in rate mensili o bimestrali, non superiori a 4, con scadenza dell'ultima rata entro il termine dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. In questo caso la concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solamente dopo il pagamento della prima rata.
9. L'omesso versamento anche di una sola rata alla scadenza stabilita comporta l'applicazione delle sanzioni e interessi nelle misure e nei modi previsti dal successivo articolo 35.

Articolo 33

Agevolazioni, riduzioni e differimento dei termini di pagamento per situazioni eccezionali

1. In caso di situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale, la Giunta comunale può, con apposita deliberazione, stabilire ulteriori agevolazioni o riduzioni di tariffa, fino all'esenzione, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per specifiche occupazioni o esposizioni pubblicitarie.
2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone patrimoniale possono essere sospesi o differiti, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale.
3. Non sono punibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 821 - lettera h), della Legge n. 160/2019, le violazioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria riconosciuti dal Consiglio Comunale, anche limitatamente a determinate aree del territorio, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. L'esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso venga effettuato entro il termine dato dall'ufficio per la regolarizzazione della violazione e comunque non oltre la scadenza di pagamento del canone dovuto per l'anno successivo.

Articolo 34

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) si protraggono oltre il termine stabilito nell'atto di concessione/autorizzazione o in successivi atti di proroga o rinnovo debitamente autorizzati e limitatamente al solo periodo eccedente;
 - d) siano mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità, di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo, nella misura pari al canone dovuto senza l'applicazione delle riduzioni previste se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata regolarmente autorizzata o dichiarata, maggiorato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza — ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con la delibera di Consiglio comunale del 06/07/2020, n. 45.
7. Per la rimozione delle occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata o del messaggio pubblicitario sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.
- 8.

Articolo 35 **Sanzioni ed interessi**

1. L'omesso o minore versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo dovuto a titolo di canone, con un minimo di € 25,00, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini previsti dall'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019 e dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal precedente comma, si applica in misura ridotta nel modo seguente, quando il pagamento della sanzione e del canone venga effettuato prima dell'invio della relativa richiesta di pagamento:
 - versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni: la sanzione è ridotta al 5% dell'importo del canone dovuto;
 - versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici giorni e non superiore a trenta: la sanzione è ridotta al 10% dell'importo del canone dovuto;
 - versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta giorni e non superiore a sessanta: la sanzione è ridotta al 15% dell'importo del canone dovuto.
3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 30% qualora il pagamento dell'avviso sia eseguito entro i 60 giorni successivi alla sua notifica.

Nel caso invece di omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 1, entro i 60 giorni successivi alla sua notifica, la concessione o autorizzazione è considerata decaduta, come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione o autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano

considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 34, senza previa notifica del verbale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone o indennità, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di 0,50 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 36 **Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 37 **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale, maggiorato di 0,50 punti percentuali.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 38 **Mercati**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 39 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 40 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41

Gestione del servizio

1. Il Comune di Schio mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Schio garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati con apposito provvedimento demandato alla Giunta Comunale.

Articolo 42

Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 55 per ogni 1.000 abitanti.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 300 corrispondente al 14% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 1600 corrispondente al 76% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sarà stabilita dal piano degli impianti pubblicitari ed è pari a circa mq. 200 corrispondente al 10% della superficie disponibile.
5. La definitiva suddivisione e quantificazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sarà stabilita con l'adozione del nuovo Piano generale degli impianti, dove saranno individuate anche le tipologie di impianti pubblicitari a ciò destinati.

Articolo 43

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 44 **Tariffe e maggiorazioni**

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti di grandi dimensioni, ovvero costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli previsti dal piano degli impianti pubblicitari, fino ad un massimo del 15% della superficie disponibile.

Articolo 45 **Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, loro Consorzi o Unioni, che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 46 **Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o tramite Consorzi e Unioni di cui il Comune fa parte, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi o di sanità pubblica;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 47

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 48

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata minima delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 10 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 5 giorni dalla data richiesta per l'inizio delle affissioni, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 5 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 15 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 49

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 48, comma 10, del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta e del diritto, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 05/12/1994, n. 222, e s.m.i., resta applicabile per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 10/02/1999, n. 11, e s.m.i., resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP — diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
7. La suddivisione del territorio comunale in 2 zone, prevista dagli articoli 25 e 28 del presente regolamento, si aggiornerà automaticamente alle modifiche che potranno essere apportate per l'individuazione dei centri abitati da future eventuali deliberazioni comunali.
8. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per la disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree destinate a mercati allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28 gennaio 2021.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono abrogati il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 10/02/1999, n. 11, e s.m.i., e il Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta e del diritto, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 05/12/1994, n. 222, e s.m.i., limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina del canone di concessione/autorizzazione, di cui alla Parte Seconda del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

e alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Titolo Secondo e Terzo del Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta e del diritto, salvo le disposizioni espressamente richiamate nel presente regolamento. Restano ferme le disposizioni che disciplinano le procedure per il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione/autorizzazione e quelle per la disciplina della pubblicità e delle affissioni per le parti ancora compatibili con le disposizioni del presente regolamento e, in particolare, rimangono confermati i divieti previsti dall'articolo 19 del presente regolamento.